

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/512 DEL CONSIGLIO
del 27 marzo 2018

che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 747/2014.
- (2) Il 14 marzo 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 5 della risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a tre persone soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2018.

Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ GUL 203 dell'11.7.2014, pag. 1.

